

BILANCIO

Oic 11 e adozione di criteri di liquidazione nel bilancio

di Fabio Landuzzi

Il **principio contabile Oic 11**, par. 23, prescrive che, qualora la **valutazione prospettica** compiuta dagli amministratori circa la capacità dell'impresa di permanere come **complesso aziendale funzionante** porti alla conclusione che *“non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività”*, ma **non sono state** comunque **accertate cause di scioglimento anticipato** della società *ex articoli 2484 e 2485 cod. civ.*, la **valutazione delle voci di bilancio** deve essere comunque compiuta:

- *“nella prospettiva della continuazione dell'attività”*, quindi secondo **criteri di funzionamento**; ma
- *“tenendo conto nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo”*; e
- fornendo nella **Nota integrativa** una **adeguata descrizione** di *“tali circostanze”* e degli *“effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”*.

L'approccio alla questione della perdita della continuità aziendale fatto proprio dall'Oic 11 si basa essenzialmente su **due concetti**:

1. la **crisi di impresa non giustifica di per sé l'abbandono della continuità aziendale**, così che anche quando vi sono incertezze significative circa l'esistenza di tale postulato, il bilancio deve essere ancora predisposto secondo **criteri di funzionamento**, seppure questi debbano essere applicati con le **dovute cautele** connesse alla **riduzione dell'orizzonte temporale**
2. l'accertamento di una **causa di scioglimento anticipato** della società *ex articolo 2484 cod. civ.* comporta **l'abbandono della continuità aziendale**; tuttavia, nella redazione del bilancio prima delle consegne ai liquidatori, gli amministratori dovranno utilizzare **ancora i criteri di funzionamento**, seppur tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale residuo.

L'adozione di **criteri di liquidazione** non è quindi consentita dall'Oic 11 prima dell'avvio della **fase di liquidazione**.

La posizione che risultava invece dal **precedente Oic 5**, cap. 7, non associava al verificarsi di una qualsiasi **causa di scioglimento** anticipato della società il venir meno del *going concern*; si attribuiva rilevanza solo al fatto che fosse avvenuta, o fosse prossima ad avvenire, la **cessazione dell'attività produttiva dell'impresa**. Così, secondo quanto era scritto nell'Oic 5, non avrebbero determinato il venir meno della **continuità aziendale** le **cause di scioglimento**

anticipato di cui ai nr. 1), 2), 3), 5 e 6), dell'[articolo 2484 cod. civ.](#).

Solo la riduzione del capitale sociale al di sotto del **minimo legale**, in mancanza di una adeguata ricapitalizzazione, veniva trattata dall'Oic 5 come una situazione tale da compromettere la continuità aziendale; ciò avveniva in quanto a tale condizione si accompagna di norma uno **squilibrio finanziario** tale da comportare *“anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell’attività produttiva”*. Diversamente, nelle altre cinque ipotesi sopra menzionate, non si verificava necessariamente la **cessazione dell’attività produttiva** alla data di effetto dello scioglimento anticipato, bensì solo al momento di effettivo **inizio della gestione liquidatoria**.

L’Oic 11, invece, contiene un esplicito **riferimento alle cause di scioglimento** anticipato di cui all'[articolo 2484 cod. civ.](#), senza operare più alcun distingue e né alcun richiamo alla circostanza della cessazione dell’attività produttiva dell’impresa.

Pertanto, pare potersi concludere che in tutti i casi in cui gli amministratori constatano l’avveramento di una causa di scioglimento anticipato della società di cui all'[articolo 2484 cod. civ.](#) il **bilancio d’esercizio** deve essere predisposto **senza la prospettiva del going concern**, sebbene continuino ad applicarsi i **criteri di funzionamento adattati** all’orizzonte temporale residuo.

In concreto, e con approccio da valutare di caso in caso, in funzione anche di quale sia realmente la causa di scioglimento anticipato della società, **l’orizzonte temporale residuo** potrà assumere una ben diversa durata e questa circostanza condizionerà in modo molto significativo **l’impatto sui criteri di valutazione** applicati nella predisposizione del bilancio d’esercizio.

Special Event
**L’IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L’ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >